



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2032/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2370/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 4 maggio 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 2370/TFNSVE/2025-2026, 2370 - Ricorso proposto dalla società SPORT CLUB ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI (675902) contro la società A.S.D. ATLETICO LOMAZZO 1907 (962968) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori CARUGATI MATTIA (2174263), PRESTINARI LORENZO (2071509), REVERSI LORENZO (2729110), STILLITANO RICCARDO (6914437) VISMARA GABRIELE (2071512)

In data 27 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Atletico Lomazzo 1907 (matr. 962968) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Mattia Carugati (matr. 2174263), Lorenzo Prestinari (matr. 2071509), Lorenzo Reversi (matr. 2729110), Riccardo Stillitano (matr. 6914437) e Gabriele Vismara (matr. 2071512).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in totali euro 341,00 (trecentoquarantuno/00), come dalle citate attestazione, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la A.S.D. Atletico Lomazzo 1907 (matr. 962968) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Mattia Carugati (matr. 2174263), Lorenzo Prestinari (matr. 2071509), Lorenzo Reversi (matr. 2729110), Riccardo Stillitano (matr. 6914437) e Gabriele Vismara (matr. 2071512) nella misura di complessivi euro 341,00 (trecentoquarantuno/00) in favore della società Sport Club Rovellasca 1910 V.B. A.S.D. (matr. 675902).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai